



Statuti della rete alpina „Pro Patrimonio Montano“

Preambolo

Nelle zone montane con i loro paesaggi di varia natura e le loro difficili condizioni produttive, si è sviluppata una grande varietà di razze di animali da allevamento e di piante da coltivazione robuste che non richiedono particolari attenzioni. Sono interessanti soprattutto per il fatto che – al contrario delle comuni specie da allevamento – si sono adattate a territori di alta quota con intenso irraggiamento solare e brevi cicli vegetativi. Le zone montane sono perciò da considerare anche come „centri genetici secondari“. E' sempre ancora valido il principio che nell'area alpina e in altre zone montane animali e piante robusti assumono in prima linea una certa importanza. Per resistere ad annate secche o umide, fredde o calde, gioca ancor'oggi un ruolo importante la grande varietà. In montagna non conta la prestazione elevata, bensì una buona rendita media. Una coltivazione estensiva con razze e specie adattatesi a livello locale è inoltre importante per tenere aperti e utilizzare in modo sostenibile i paesaggi culturali di varia natura delle zone montane. La conservazione di razze di animali da allevamento e di colture in pericolo di estinzione è un prezioso contributo per garantire anche in futuro la varietà paesaggistica nelle zone montane alpine e per preservare il patrimonio storico-culturale.

I. Nome e sede

Art. 1

Con il nome "**Pro Patrimonio Montano**" (abbreviato "Rete PatriMont") si intende ai sensi dell'art. 60 e seguenti del codice civile svizzero un'associazione con sede a San Gallo. E' costituita a tempo indeterminato.

II. Obiettivi e compiti

Art. 2

Il lavoro svolto dall'associazione è di pubblica utilità. Obiettivo è la preservazione e la rivalorizzazione della varietà di razze di animali da allevamento e di colture minacciati di estinzione. Ci si adopa soprattutto per razze e specie particolarmente degne di nota per motivi genetici e storico-culturali. Tali razze e specie devono essere preservate in forma di organico allo stato vivente.

L'associazione supporta i partner di rete ed incentiva i progetti conservativi nell'area alpina. Può concludere accordi di partnership a questo scopo. Sostiene anche la commercializzazione di prodotti di antiche razze e può creare e mettere a disposizione a tale scopo trademarks. Mezzi per il raggiungimento degli obiettivi dell'associazione sono anche l'informazione e la formazione di una coscienza.

Art 3

L'associazione si procura i suoi mezzi attraverso la raccolta di denaro da privati, fondazioni ed enti di diritto pubblico. Non persegue alcun fine di lucro. Il procacciamento di mezzi può anche aver luogo in collaborazione con i partner di rete.

III. Appartenenza all'associazione

Art. 4

Tale associazione è da considerarsi come organizzazione di controllo e centro di coordinazione della Rete Pro Patrimonio Montano che opera nell'area alpina. Per essere all'altezza di questa funzione e poter agire a livello internazionale, distingue tra soci attivi e soci passivi.

Art. 5

I soci attivi sono delegati dei gruppi regionali di PatriMont (max. 3), nonché rappresentanti delle organizzazioni autonome di allevatori (max. 2), membri del consiglio direttivo e assistenti regionali eletti e riconosciuti come tali. A loro spetta il diritto di voto attivo alla riunione dei soci. Non è tuttavia possibile una cumulazione di voti anche se un delegato esercita più funzioni. L'assemblea dei soci stabilisce quanti delegati spettano ai partner di rete a seconda del loro volume ovvero del numero dei soci.

Art. 6

Come soci passivi possono considerarsi i singoli allevatori, gli interessati, i benefattori e gli sponsor. Vengono tenuti al corrente sulle attività dagli organi dell'associazione. Possono inoltrare richieste al consiglio direttivo e all'assemblea dei soci. I soci passivi possono essere eletti nel consiglio direttivo.

I soci dei partner di rete sono automaticamente a tutti gli effetti soci passivi della Rete Alpina a cui però devono essere registrati. Le aziende possono ottenere la qualifica di „socio“, „sponsor“ o „supporter“ dell'associazione solo attraverso un previo accordo con la Rete Alpina.

Art. 7

Le dimissioni possono aver luogo se presentate per iscritto entro tre mesi prima della fine dell'anno commerciale. Se un socio contravviene agli statuti, agli obiettivi o alle delibere dell'assemblea dei soci, può essere radiato dall'associazione con la maggioranza di due terzi dell'assemblea dei soci.

IV. Organi (Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Corpo di Controllo)

Art. 8

L'assemblea dei soci è l'organo supremo e raduna i soci attivi. Viene di regola convocata una volta all'anno nel secondo trimestre dal consiglio direttivo. Ha la seguenti funzioni:

- Presa in consegna del bilancio e rapporto annuale, approvazione della gestione del consiglio direttivo
- Elezione e destituzione del consiglio direttivo e del centro di coordinazione
- Avvio e sostegno di nuovi progetti
- Stipulazione degli accordi di collaborazione con i gruppi regionali di PatriMont
- Creazione di organizzazioni di allevatori e collaborazione con essi
- Creazione di commissioni e organi esecutivi
- Fissazione dei contributi dei soci
- Modifica degli statuti

Qualora non stabilito diversamente dagli statuti, le delibere vengono approvate con la semplice maggioranza dei soci attivi presenti. La convocazione ha luogo per iscritto tre settimane prima. Le richieste dei soci devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo 10 giorni prima della riunione dei soci.

Art. 9

Il consiglio direttivo consiste di almeno tre membri. Ha tutte le facoltà che negli statuti non sono assegnate ad un altro organo, in particolare decide l'autorizzazione alla firma ed il tipo di firma, approva progetti e budgets, e decide i fondamenti su cui si basa l'attività dell'associazione. Tale organo rimane in carica due anni, è possibile la rielezione. Il consiglio direttivo prende decisioni con la semplice maggioranza dei soci attivi presenti. Si raduna ogni volta che le condizioni lo ritengono necessario. I membri del consiglio direttivo lavorano a titolo onorifico.

Art. 10

Il corpo di controllo viene ricoperto da una persona che è indipendente del consiglio direttivo. Questa viene nominata rispettivamente per una durata in carica di due anni. La rielezione è possibile. Presenta annualmente un rapporto all'assemblea dei soci.

V. Responsabilità

Art. 11

Per i debiti risponde esclusivamente il patrimonio sociale.

VI. Disposizioni finali

Art. 12

Il normale anno commerciale dura dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Art. 13

Lo scioglimento dell'associazione può aver luogo con la maggioranza di due terzi dell'assemblea dei soci, purché questo sia stato messo per tempo all'ordine del giorno. Un'eventuale eccedenza di liquidazione deve essere utilizzata in linea con gli obiettivi dell'associazione. In questo contesto dovrebbe beneficiare l'associazione SAVE Foundation con il suo ufficio di progetto St.Gallen.

Art.14

Il foro di competenza è in tutti i casi quello di San Gallo.

Così si è deliberato a San Gallo il 4 Settembre 2018

=> Questi statuti sostituiscono gli statuti del 3 Giugno 2017

Il Presidente



.....

(Hans-Peter Grunenfelder)

La Segretaria



.....

(Susanne Roessler)